

**Copia**

**Comune di JOVENÇAN**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta



**Commune de JOVENÇAN**  
Région Autonome Vallée d'Aoste

Deliberazione di **Giunta Comunale N. 16** del **05/03/2015**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE - TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015.-**

L'anno **duemilaquindici** addì **cinque** del mese di **marzo** alle ore **diciassette** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Sono intervenuti alla seduta:

Cognome e Nome	presente
PEPELLIN SANDRO - Sindaco	Si
TURILLE GERMANO - Vice Sindaco	Si
GUICHARDAZ ERIKA - Assessore	No
LAFFRANC DAVIDE - Assessore	No
QUENDOZ PIERO - Assessore	Si
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale LANESE Dott. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEPELLIN SANDRO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 31 marzo 2015;

VISTO l'art. 15, comma 12, della L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione ha fissato al 31 marzo 2015 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che:

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015) ha sostanzialmente confermato le previsioni legislative in materia di TASI previste dalla Legge istitutiva (L. 147/2013);
- l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RITENUTO peraltro opportuno stabilire anche per l'anno 2015, che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

RITENUTO altresì che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico;

RITENUTO opportuno disapplicare la disposizione contenuta nella lett. f) comma 679 (che prevede il riconoscimento di riduzione TASI per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa), in quanto non pertinente con le attuali modalità di calcolo della TASI, basate sulla rendita dell'immobile e non invece sulla sua capacità di produrre rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<u>Servizi indivisibili</u>	CDC	Costi anno 2015
Illuminazione pubblica	3103	€ 20.500,00
Cura del verde pubblico	3104	€ 600,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	3101-05	€ 37.000,00

Sgombero neve	3102	€ 25.150,00
Servizi di polizia locale	1406	€ 25.500,00
Servizio di protezione civile	3402	€ 200,00
Videosorveglianza		€ 0,00
Reti wi-fi pubbliche		€ 0,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio		€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 108.950,00</b>

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 giugno 2001 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del procedimento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 3 e 27 del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

DOPO discussione ed esame in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

## D E L I B E R A

1. **DI RIDETERMINARE** per l'anno 2015 le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

2. **DI STABILIRE** che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo.
3. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà **pari al 30%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
4. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al **37 per cento**.
5. **DI STABILIRE**, le seguenti modalità di versamento dell'imposta per l'anno 2015:

<b>TASI Proprietario</b>	1° rata	entro il 16 giugno 2015
	2° rata	entro il 16 dicembre 2015
<b>TASI Occupante</b>	I versamenti dovranno avvenire in occasione delle scadenze fissate per il pagamento della TARI che verranno comunicate ai contribuenti tenuti a tale adempimento con apposito avviso di pagamento trasmesso all'Ufficio tributi comunale	

6. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
7. **DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
8. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015/2017.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to PEPELLIN SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LANESE Dott. GIUSEPPE

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 09/03/2015 al 24/03/2015.

Jovençan, lì 25/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LANESE Dott. GIUSEPPE

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/03/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LANESE Dott. GIUSEPPE

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Jovençan, lì 09/03/2015

Il Segretario Comunale  
LANESE Dott. GIUSEPPE

---

#### Pubblicazioni D.Lgs. 33/2013:

ART. 23 - Storico:  autorizzazioni o concessioni  lavori, forniture e servizi  altro  
 progressioni di carriera  accordi con privati o PA

ART. 15 - Incarichi: pubblicazione n. \_\_\_\_\_

ARTT. 26 e 27 - Contributi: pubblicazione n. \_\_\_\_\_

ART. 37 - Forniture: pubblicazione n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile di istruttoria  
Elena Valentina PUGLIA